



# **COMUNE DI COLORNO**

Provincia di Parma

## **REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(I.M.U.)**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ISTITUZIONE  
E L'APPLICAZIONE  
DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (L. 488/99)

RECOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(L. 488/99)

RECOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTI  
PER I SERVIZI UNIVERSALI

(L. 488/99)

RECOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA SULLA RENDITA

(L. 488/99)

RECOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA SULLA RENDITA

(L. 488/99)





**COMUNE DI COLORNO**

Provincia di Parma

**REGOLAMENTO**

**COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA**

**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE**

**PROPRIA**

**(I.M.U.)**









## INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>1</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA .....	1
ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....	2
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 6 – BASE IMPONIBILE.....	3
ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI .....	5
<b>TITOLO II</b> .....	<b>5</b>
<b>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI</b> .....	<b>5</b>
ART. 8 – ESENZIONI .....	5
ART. 9 – ABITAZIONE PRINCIPALE .....	6
ART. 10 – PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE .....	7
ART. 11 – ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.....	7
ART. 12 – IMMOBILI MERCE .....	8
ART. 13 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI .....	8
ART. 14 – FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO .....	9
ART. 15 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE .....	9
ART. 15- BIS – RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI.....	10
<b>TITOLO III</b> .....	<b>10</b>
<b>DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI</b> .....	<b>10</b>
ART. 16 – DICHIARAZIONE.....	10
ART. 17 – VERSAMENTI .....	12
ART. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	12
ART. 19 – ACCERTAMENTO.....	12
ART. 20 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E INTERESSI MORATORI.....	13
ART. 21 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE .....	14
ART. 22– RISCOSSIONE COATTIVA .....	14
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>15</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>15</b>
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....	15
ART. 24 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....	15









## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Colorno quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
  - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
  - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 il Comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli non inferiori al 4,6 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, gli immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.
3. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 2 il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione, su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, entro la data di scadenza della rata di saldo IMU dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione.



### Art. 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.





6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

#### **Art. 4 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

#### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 6 – Base imponibile**

##### **1. Fabbricati iscritti in Catasto**

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:



- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

## **2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

## **3. Aree fabbricabili**

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **4. Area di pertinenza del fabbricato**

Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato. La medesima area ancorchè catastalmente asservita al fabbricato ma comunque suscettibile di autonoma edificazione, costituisce oggetto di autonoma imposizione ai fini Imu.





### **Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, e allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. I valori espressi dalla Giunta sono da intendersi come valori di riferimento, posto il rispetto del precedente comma 1 e quindi non rappresentano un vincolo per l'attività di accertamento che potrà utilizzare ogni elemento ed ogni documento utile a determinare il valore venale dell'area.
3. Qualora il contribuente abbia determinato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 1, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.


## **TITOLO II**

### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 8 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;



- 
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
  - i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
2. Ai sensi dell'art. 91-bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
  3. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
  4. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
  5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

### **Art. 9 – Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.





2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

#### **Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale**

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

#### **Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
  - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. L'esenzione dall'imposta si estende anche alle pertinenze nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione dovrà



essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La stessa vale anche per gli anni successivi, a condizione che non intervengano delle modificazioni, che dovranno essere comunicate al Comune.

#### **Art. 12 – Immobili merce**

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

#### **Art. 13 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Solo se la legge lo consente espressamente, e comunque salvo che sia diversamente disposto dalla legge stessa, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%, applicandosi, di conseguenza, i commi che seguono.
2. L'inagibilità o inabitabilità di cui al comma precedente deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere inabitabili o inagibili i fabbricati che presentano le seguenti condizioni:
  - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;





- edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale furono destinati. Tra queste caratteristiche rientra ad esempio la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato;

- esistenza di precarie condizioni igienico-sanitarie.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 1 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e la riduzione di cui al comma 1 avrà decorrenza dalla data della sua presentazione; la dichiarazione sostitutiva può essere accompagnata da perizia a carico del proprietario. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente.

#### **Art. 14 – Fabbricati di interesse storico-artistico**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

#### **Art. 15 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, del quale una parte sia stata ultimata o sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento dell'ultimazione o dell'utilizzo di fatto.
2. Conseguentemente, la superficie sulla quale è in corso la restante costruzione/ricostruzione/ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie



utile della parte già costruita/ricostruita o ristrutturata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Art. 15 bis – Riduzione base imponibile per immobili concessi in comodato a parenti**

1. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile è ridotta del 50%; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

### **TITOLO III**

#### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

##### **Art. 16 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.





4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.



### **Art. 17 – Versamenti**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.


### **Art. 18 – Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

### **Art. 19 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.



 3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 258,00 qualora l'omissione o l'errore attenga ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta ai sensi dell'art. 14, c. 3, del D.Lgs. 504/1992.

4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

#### **Art. 20 – Attività di controllo e interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.



4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 21 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 20, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 17.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

#### **Art. 22– Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.





## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Le modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 19 del 28 aprile 2016 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. Le modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 28 del 09 giugno 2016 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione della stessa.

#### **Art. 24 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

\*\*\*\*\*







Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 febbraio 2014 con deliberazione n. 8 (successivamente modificata con atti C.C. n. 37 del 29 aprile 2014 e n. 47 dell'11 luglio 2014) pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 6 marzo 2014 al 21 marzo 2014 n. 272.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 25 marzo 2014 al 9 aprile 2014 al n. 369.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2014** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 aprile 2016 con deliberazione n. 19, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 5 maggio 2016 al 20 maggio 2016, al n. 440.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 23 maggio 2016 al 7 giugno 2016 al n. 514.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2016** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 giugno 2016 con deliberazione n. 28, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 23 giugno 2016 al 8 luglio 2016, al n. 668.

Entrato in vigore, ai sensi dell'art. 78, comma 7, dello Statuto comunale, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio cartaceo e on line della deliberazione approvativa, il 23 giugno 2016.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 11 luglio 2016 al 26 luglio 2016 al n. 736.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Nevicella Raimato)









**COMUNE DI COLORNO**

Provincia di Parma

**REGOLAMENTO**

**COMUNALE**

**PER LA**

**DISCIPLINA DEL TRIBUTO**

**PER I**

**SERVIZI INDIVISIBILI**

**(TASI)**



CO. UNE  
P. 100





## INDICE

Art. 1 - Oggetto .....	1
Art. 2 - Soggetto attivo .....	1
Art. 3 - Presupposto impositivo .....	1
Art. 4 - Soggetti passivi .....	1
Art. 5 - Base imponibile .....	2
Art. 6 - Aliquote .....	2
Art. 7 - Detrazione per abitazione principale .....	2
Art. 8 - Dichiarazione .....	3
Art. 9 - Versamenti .....	3
Art. 10 - Rimborsi e compensazione .....	3
Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni .....	4
Art. 12 - Riscossione coattiva .....	5
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento .....	5
Art. 14 - Clausola di adeguamento .....	5





## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. È assoggettata ad imposizione l'abitazione principale limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, così come definita ai fini dell'IMU.

## **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, esclusivamente per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.



5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 6 e 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 13 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 6 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.





## **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

## **Art. 9 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

## **Art. 10 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di




TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.





11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 12 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Le modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 20 del 28 aprile 2016 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

#### **Art. 14 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

\*\*\*\*\*









Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 febbraio 2014 con deliberazione n. 8 (successivamente modificata con atti C.C. n. 37 del 29 aprile 2014 e n. 47 dell'11 luglio 2014) pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 6 marzo 2014 al 21 marzo 2014 n. 272.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio pretorio cartaceo e on line dal 25 marzo 2014 al 9 aprile 2014 al n. 369.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2014** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 aprile 2016 con deliberazione n. 20, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 5 maggio 2016 al 20 maggio 2016, al n. 441.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 23 maggio 2016 al 7 giugno 2016 al n. 515.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2016** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Nevicella Raimato)











# **COMUNE DI COLORNO**

Provincia di Parma

## **REGOLAMENTO**

### **COMUNALE**

**PER L'ISTITUZIONE**

**E L'APPLICAZIONE**

**DELLA**

**TASSA SUI RIFIUTI**

**(TARI)**









## INDICE

### TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	1
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti .....	1
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani .....	1
Art. 4 - Soggetto attivo .....	2

### TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo .....	2
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria .....	2
Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa .....	3
Art. 8 – Esclusioni dal tributo .....	4
Art. 9 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo .....	5

### TITOLO 3 - TARIFFE

Art. 10 – Categorie di utenza .....	6
Art. 11 – Scuole statali .....	7
Art. 12 – Determinazione della tariffa .....	7
Art. 13 – Tributo giornaliero .....	9
Art. 14 – Tributo provinciale .....	10
Art. 15 – Periodo di applicazione del tributo .....	10

### TITOLO 4 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 16 - Riduzioni del tributo .....	11
Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche .....	11
Art. 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	13
Art. 19 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali .....	13
Art. 20 – Agevolazioni .....	15
Art. 21 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni .....	15

### TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

Art. 22 – Dichiarazione .....	16
Art. 23 – Riscossione .....	17
Art. 24 – Rimborsi e compensazione .....	18
Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni .....	18
Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento .....	20
Art. 27 – Riscossione coattiva .....	21

### TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Clausola di adeguamento .....	21
Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazioni .....	21
Allegato A Categorie di utenza .....	22









## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Parma del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

### **Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 2, comma 2 del presente regolamento.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.



#### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

#### **Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:


a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante; in mancanza, il possessore dell'immobile.

b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto





tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

### **Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 22, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.



## Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali ove si lavorano o depositano materiali esplosivi; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- h) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
- i) le superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili. Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a ricovero attrezzi, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'esercizio dell'attività agricola da parte dei soli coltivatori diretti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 23/03/1998 e successive modificazioni ed integrazioni; rimangono soggetti a tributo i locali dove si svolge la vendita diretta dei prodotti agricoli o locali adibiti alla eventuale attività secondaria dedotta dalla visura camerale;
- l) i locali e le aree destinate allo svolgimento dell'attività del proprio settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Ai fini del riconoscimento dell'esonero, la richiesta deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune o al Gestore del servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno. La richiesta di esonero non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;



b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

6. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

7. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

9. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 1 c. 649 della Legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 19.

#### **Art. 9 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo**

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali competenti alla concessione del sussidio, hanno titolo al sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione d'accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.



## TITOLO 3 – TARIFFE

### Art. 10 – Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
  - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
  - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
  
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
  - b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a tre. Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti pari a tre. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
  
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuzione sono individuate nell'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
  
4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO



adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

### Art. 11 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti - Tari.

### Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le **utenze domestiche** è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze **non domestiche** è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;



- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

7. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

8. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

10. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

11. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

12. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a. La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;



- b. Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- c. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- d. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
- e. L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

13. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

14. Il Comune può prevedere l'esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure può prevedere sconti economici, per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, enti pubblici o società e associazioni legalmente costituite che svolgono attività in ambito sociale, educativo regolate da specifiche convenzioni con il Comune di Colorno.

### **Art. 13 – Tributo giornaliero**

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4. Altri eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) potranno essere gestiti analogamente a quanto previsto al precedente comma 1.
- 5. In caso di adozione di regolamento COSAP, per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita delibera comunale, il Comune potrà rivalersi dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente



all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, ove applicata, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla Tares.

6. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 14 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.





## **TITOLO 4 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 16 - Riduzioni del tributo**

1. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

### **Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche**

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine per "utenze non stabilmente attive" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 10 del presente regolamento per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. La riduzione, per le sole nuove utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune o dal Gestore del Servizio da presentare, a pena di decadenza, dal 1° ottobre al termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente nella quale si attesti:

- che è stato praticato il compostaggio domestico in modo continuativo,
- di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.



In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

4. La tariffa è ridotta del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

5. La tariffa è ridotta del 70% per i fabbricati e le abitazioni in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio preposto del Comune attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi.

6. La tariffa è ridotta del 70% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

7. La tariffa è ridotta del 35% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private, nonché i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

8. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione del tributo.


La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.

La riduzione del tributo è effettuata solo sulla parte variabile dello stesso ed è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nelle seguenti misure:

- a) Rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
- b) La riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 70% della quota variabile del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo





di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

#### **Art. 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. Rientrano tra queste utenze feste, mostre o eventi occasionali per i quali è necessaria l'attivazione del servizio.

3. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni di cui al primo e secondo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

#### **Art. 19 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 c. 649 della L. 147/2013 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera rifiuti speciali



non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di area dove vi è presenza di persone.

4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche dipendente dalla presenza di persone fisiche, o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	superficie calcolata
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
elettrauto	65%
ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
officine di carpenteria metallica	55%
caseifici, cantine sociali,	50%
Industrie di macellazione	50%

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

- Le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- Le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- Le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
- Le aree scoperte adibite a verde.

6. Per i distributori di carburanti la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- 50 % sulla superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso – uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi.

Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.

7. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel





comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

8. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 22 in merito all'obbligo di dichiarazione.

9. Il Comune potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.

### **Art. 20 – Agevolazioni**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.

2. Contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, il Comune può individuare le modalità di applicazione di eventuali agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti.

3. Nel rispetto dell'articolo 12 del presente regolamento, il Comune può prevedere agevolazioni sottoforma di esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici, per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, enti pubblici o società e associazioni legalmente costituite che svolgono attività in ambito sociale, educativo e sportivo e per quest'ultime regolate da specifiche convenzioni con il Comune di Colorno.

4. Il Comune può prevedere agevolazioni per feste, eventi o mostre riservandosi di subordinarle al corretto svolgimento delle raccolte o collegandole ai sistemi di misurazione puntuale.

### **Art. 21 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1. La somma delle riduzioni non può superare la misura massima del 30% del tributo dovuto, calcolato al netto delle esclusioni di cui agli artt. 8 e 19, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.



2. In tutti i restanti casi, fatta eccezione per quelli previsti ai commi 5 e 6 dell'articolo 17, la somma delle riduzioni non può superare la misura massima del 50% del tributo dovuto, calcolato al netto delle esclusioni di cui agli articoli 8 e 19.

## ***TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO***

### **Art. 22 - Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze:

- a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.


5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.





9. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

12. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

### **Art. 23 – Riscossione**

1. I contribuenti per il versamento della Tari sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. La tassa è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
- b) 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.

Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata Tari, il contribuente, prima della scadenza della stessa, potrà fare richiesta al Funzionario responsabile del tributo di autorizzare al pagamento immediato di almeno un quarto della rata fissando il pagamento restante a scadenza posticipata, ma comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi. La richiesta di rateizzazione dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica. In caso di mancato pagamento di una rata, il beneficio decadrà automaticamente, pertanto l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 30 giugno è



liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

5. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo congruaggio nella prima rata utile.

6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

#### **Art. 24 – Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura annua di 1,5 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

6. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 12,00.

#### **Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.





2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
7. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.





12. Sulle somme dovute a titolo di Tari a seguito delle suddette violazioni si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.

5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.

6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;





- b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
- c) L'importo non può più essere rateizzato;
- d) Le sanzioni sono applicate per intero.

#### **Art. 27 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### ***TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

#### **Art. 28 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazioni**


1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014. Le modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 21 del 28 aprile 2016 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.



**ALLEGATO A**
**TABELLA A**
**CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA  
TARIFFA RIFIUTI**

<b>Categorie</b>	<b>Classi attività</b>
<b>1</b>	Scuole, musei, biblioteche, locali di associazioni o istituzioni religiose, culturali, politiche, sindacali, sportive assistenziali, caserme, stazioni
<b>2</b>	Teatri, cinema, circoli, sale da ballo all'aperto
<b>3</b>	Locali ad uso esercizi commerciali all'ingrosso (senza vendita al dettaglio)
<b>4</b>	Aree di distributori di carburanti, parcheggi, posteggi, impianti sportivi
<b>5</b>	Locali di magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, di autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione di esercizi commerciali
<b>6</b>	Locali di alberghi, locande, pensioni, agriturismo con ristorazione
<b>7</b>	Locali di alberghi, locande, pensioni, agriturismo senza ristorazione
<b>8</b>	Locali di istituti e case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura
<b>9</b>	Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni agenzie di viaggi, ricevitorie totocalcio, lotto, etc
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, tende, tessuti, antiquariato, fotografo ed altri beni durevoli
<b>11</b>	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze
<b>12</b>	Locali di ambulatori e studi medici, veterinari, laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, parrucchiere e barbiere, lavanderie
<b>13</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
<b>14</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>15</b>	Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione
<b>16</b>	Ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, tavole calde, birrerie, discoteche sale giochi
<b>17</b>	Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi
<b>18</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste





<b>19</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>20</b>	Supermercati con ortofrutta
<b>21</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>22</b>	Banchi di mercato ortofrutta
<b>23</b>	Banchi di mercato di generi alimentari non inclusi nella cat.. 22, pescherie, fiori e piante









Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 febbraio 2014 con deliberazione n. 8, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 6 marzo 2014 al 21 marzo 2014 n. 272.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 25 marzo 2014 al 9 aprile 2014 al n. 369.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2014** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 aprile 2014 con deliberazione n. 37, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 8 maggio 2014 al 23 maggio 2014, al n. 613.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 26 maggio 2014 al 10 giugno 2014 al n. 673.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2014** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11 luglio 2014 con deliberazione n. 47, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 7 agosto 2014 al 22 agosto 2014, al n. 895.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 26 agosto 2014 al 10 settembre 2014 al n. 967.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2014** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 aprile 2016 con deliberazione n. 21, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 5 maggio 2016 al 20 maggio 2016, al n. 442.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 23 maggio 2016 al 7 giugno 2016 al n. 516.

Con effetto dal **1° GENNAIO 2016** ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Nevicella Raimato)



